

MEDIAPOLIS SRL

Regolamento

I procedimenti di mediazione amministrati da Mediapolis Srl sono disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento di cui formano parte integrante:

- *le tariffe*

- *il codice etico*

Regolamento della mediazione

Art. 1 --- Scopo ed ambito di applicazione.

Si intende per mediazione, l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Le parti possono concordare con il mediatore delle deroghe al Regolamento nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il presente regolamento, che si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo, si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 5/2003, ai D. M. n. 222/04 e 223/04 e al D. Lgs n. 28/2010 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Mediapolis srl amministra differenti forme di mediazione:

- la c.d. mediazione di diritto comune, che è una figura giuridica emersa dalla prassi priva di una specifica normativa di riferimento (c.d. negozio atipico). I rapporti tra le parti e gli effetti dell'accordo raggiunto sono disciplinati solamente dalle norme di diritto comune;

- la c.d. mediazione amministrata prevista dalle normative di riferimento, dal D. Lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Nei casi in cui delle norme prescrivano determinate forme di mediazione, per ottenere gli effetti legali voluti dalle parti, si applicano le sole disposizioni del presente Regolamento compatibili con la normativa di riferimento.

Art. 2 --- Organi della procedura di mediazione.

La gestione delle procedure di mediazione, sono affidate a:

1) Amministratore Unico

2) Coordinatore

3) Segreteria

4) Mediatore

Art. 3 --- Amministratore Unico.

L'Amministratore unico della Mediapolis srl cura l'organizzazione e la gestione dell'organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori; nomina il Coordinatore, sceglie il personale della Segreteria e delibera in merito alle modifiche da apportare al presente Regolamento.

Art. 4 --- Il Coordinatore.

Il Coordinatore è nominato dall'Amministratore Unico, nomina ovvero sostituisce il Mediatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura conciliativa; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Art. 4 bis --- Obblighi dell'Organismo.

L'organismo consente gratuitamente ai mediatori che ne facciano apposita preventiva richiesta a mezzo fax, mail o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del decreto n. 180/2010.

Art. 5 --- La segreteria.

La segreteria, composta da una o più persone scelte dall'amministratore unico, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative sotto la guida e il controllo del coordinatore. I membri della segreteria agiscono con imparzialità, non entrano nel merito della lite e non svolgono attività di mediazione.

La segreteria è incaricata di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo mediatore dell'Organismo o delle parti.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;

c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione della procedura.

Art. 6 --- Il Mediatore.

La Mediapolis srl dispone di un elenco di mediatori formato sulla base di standard minimi di accreditamento previsti dalla legge, selezionati in base alla loro professionalità ed esperienza e classificati in base alla loro specifica competenza.

Al fine di garantire la propria imparzialità, indipendenza e neutralità, nonché l'assenza di cause di incompatibilità i mediatori, prima dell'inizio di ciascuna procedura conciliativa, sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione, senza la quale la procedura non può avere inizio.

La nomina del singolo mediatore è fatta dal Coordinatore, ed avviene secondo criteri idonei ad assicurarne l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico (quali ad esempio: criterio territoriale, criterio di competenza nella specifica materia oggetto di trattazione, criterio di turnazione, etc.). Tuttavia le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista. In ogni caso nell'assegnazione degli incarichi si terrà conto anche della specifica competenza professionale del mediatore da designare, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può nominare con l'accordo delle parti esperti iscritti negli albi professionali, i cui compensi, da determinare nella misura prevista dalle tariffe di ciascuna categoria professionale, saranno a carico delle parti.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico ed alla sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, il mediatore deve dichiarare per iscritto a Mediapolis srl qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Le parti possono sempre chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo. In tal caso sull'istanza di sostituzione decide il Coordinatore. Nel caso di accoglimento dell'istanza, quest'ultimo designa il nuovo mediatore e lo comunica alle parti, senza alcun onere per quest'ultime. Sull'istanza di sostituzione del Coordinatore, designato come mediatore di una particolare controversia, decide invece l'Amministratore Unico, senza il voto del Coordinatore, procedendo con le formalità sopra indicate.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere a sua funzione, deve avvenire a cura del Coordinatore nel tempo più breve possibile e senza alcun onere per le parti. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse

parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.

Il mediatore non percepisce il proprio compenso direttamente dalle parti e si astiene dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione.

Art. 7--- Attivazione della procedura.

La procedura di mediazione si attiva mediante il deposito o l'invio della domanda di mediazione presso la Segreteria, mediante ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.

Le domande si possono presentare anche in carta libera a condizione che contengano i nomi e gli indirizzi delle parti, una breve descrizione della natura della controversia con l'indicazione dell'oggetto e del valore economico della lite, l'accettazione del Regolamento e delle Tariffe.

A supporto della domanda potrà essere allegato ogni altro documento ritenuto idoneo.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La domanda, la data del primo incontro e il nome del mediatore sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

In ogni caso nell'ipotesi di mancata adesione della controparte, il tentativo di mediazione sarà ritenuto non esperibile e l'Organismo comunicherà alla parte proponente il termine della procedura.

Le parti possono, però, concordare con il mediatore, per singoli atti, una sede diversa da quella indicata dalla Segreteria.

La data dell'incontro di mediazione deve essere fissata entro e non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, termine questo prorogabile solo per giustificato e documentato motivo, ad esempio per verificare, mediante acquisizione di idonea documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte che afferma di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Le parti possono velocizzare l'avvio della procedura presentando la "domanda congiunta" di mediazione, e in tale ipotesi non saranno dovuti i diritti di segreteria.

In nessun caso la o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato.

Art. 8 --- Criteri di determinazione indennità di cui agli artt. dal 28 al 34 del D.M. 150/2023.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. A valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio (c.4 art. 28 D.M. 150/2023) e le spese di mediazione (c.5 art. 28 D.M. 150/2023), oltre alle spese vive, che sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.
4. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro; b) deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell'accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30). In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'art. 29 D.M. 150/2023. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).
5. Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione
6. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
7. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
8. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (c.4 art. 34 D.M. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.

9. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Palmi e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

10. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.

Art. 9 --- Svolgimento della procedura.

L'incontro di mediazione si svolgerà presso gli uffici di Mediapolis srl o, in caso di richiesta congiunta di tutte le parti, presso un'altra sede scelta dalle parti medesime, in accordo con il mediatore.

1) Il primo incontro è un incontro di programmazione in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

2) Le parti partecipano al primo incontro e a quelle successive con l'assistenza di un avvocato. In ogni caso le parti devono comunicare con congruo anticipo alla segreteria i nominativi dei partecipanti all'incontro.

3) Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo il mediatore, dopo aver illustrato alle parti le modalità di svolgimento della procedura, dà l'avvio all'incontro che si svolgerà senza formalità, ascoltando le parti congiuntamente e separatamente.

4) Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il mediatore non prende alcuna decisione vincolante in merito alla lite; potrà formulare proposte di mediazione e dovrà farlo se le parti avvanzeranno, congiuntamente, espressa richiesta per iscritto, informando preventivamente le stesse delle possibili conseguenze previste dall'art. 13 del D. Lgs 28/2010.

5) Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Le parti ed i propri consulenti devono mantenere riservato il contenuto delle riunioni e partecipare all'incontro con buona fede e reciproco rispetto. Tuttavia la partecipazione alla mediazione è su base volontaria e le parti sono sempre libere di abbandonare la procedura, comunicandolo al mediatore; Prevedere modalità di calcolo e liquidazione dei compensi

spettanti agli esperti.

Art. 10 – Mediazione in modalità telematica.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'Organismo di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs n.28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell'organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'art. 43 del D. Lgs n. 82/2005.

Art. 11 --- Conclusione della procedura di mediazione e verbale di mediazione.

Il procedimento di mediazione amministrato ai sensi del D. Lgs 28/2010 ha una durata non superiore a tre mesi.

In ogni caso il tentativo di mediazione si ritiene concluso se:

- a) la parte convenuta non aderisce al tentativo di mediazione;
- b) una o entrambe le parti non compaiono all'incontro fissato; qualora però la parte abbia comunicato in anticipo la propria impossibilità per giustificato motivo a comparire a tale incontro, l'Organismo provvede, per una sola volta, alla fissazione di un nuovo incontro di mediazione;
- c) una delle parti non paga l'importo previsto dalle "Tariffe" della mediazione, decorso il termine di sospensione previsto nel precedente articolo 8;
- d) una o entrambe le parti comunicano al mediatore di ritirarsi dalla procedura;

e) il mediatore dichiara l'inutilità di ulteriori tentativi di mediazione per evidente impossibilità di arrivare all'accordo conciliativo o a seguito del mancato rispetto del presente Regolamento di una o di entrambe le parti;

f) le parti raggiungono l'accordo di mediazione.

Il verbale di mediazione è il documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore che dà atto dell'esito positivo o negativo dell'incontro di mediazione, e all'interno del quale non vengono trascritte le dichiarazioni rese dalle parti, per assicurare la massima riservatezza del procedimento. Il verbale riporta i dati identificativi delle parti, il luogo e la data del tentativo e l'eventuale impossibilità o rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti glielo fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. A richiesta delle parti il mediatore potrà assistere quest'ultime nella redazione di tale accordo che, in ogni caso, dovrà essere sottoscritto dalle parti e non dal mediatore.

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il verbale viene depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio, allegato B al presente Regolamento, e copia della stessa con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Art. 12--- Riservatezza - Segretezza

Il procedimento di mediazione è riservato. Tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro o degli incontri rimane riservato, non può essere registrato o verbalizzato.

Pertanto il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle medesime parti in relazione allo stesso oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore e chiunque vi abbia preso parte, dal testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Al fine di cui sopra le parti sottoscriveranno prima dell'inizio del tentativo di mediazione un patto di riservatezza.

Nel corso della procedura di mediazione, salvo che le parti espressamente dichiarano che uno o più documenti sono da considerarsi confidenziali, tutta la documentazione acquisita può essere portata a conoscenza dall'altra parte anche mediante il rilascio di copia.

Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l'intera procedura conciliativa Mediapolis Srl si impegna a procedere all'archiviazione di tutti i dati raccolti ai soli fini statistici e sempre nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente in materia di privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003.

Art. 13 --- Allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati (scaricabili dal nostro sito):

All. A - Tariffe

All. B - Scheda di valutazione

All. C - Codice Etico